

QUESITO OPERATORE:

In relazione a quanto specificato nel Disciplinare di gara a pagina 17, e cioè: "In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Parte II: Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti" si rammenta che il comma 6 dell'art. 105, che prescrive per il concorrente l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta, è sospeso fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021.

Si chiede, pertanto, a codesta Amministrazione di confermare che quanto indicato a pagina 17, ovvero che:

"Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore"

sia da considerarsi un mero refuso e che, quindi, non sia necessario in questa fase presentare il DGUE e il PASSOE dei subappaltatori.

RISPOSTA:

Si conferma che le disposizioni di cui al comma 6 art. 105 D.Lgs 50/2016 sono sospese fino al 31.12.2023.

A seguito delle recenti disposizioni introdotte in tema di subappalto, non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori - e relativa documentazione- in sede di offerta.